

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 34

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d’iniziativa del senatore EUFEMI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 APRILE 2006

Modifica dell’articolo 33 della Costituzione in materia di
parità scolastica

ONOREVOLI SENATORI. - La questione dell'istruzione è un punto fondamentale per la crescita del Paese.

Dopo l'introduzione dell'euro, il processo di integrazione europea ha segnato un punto di crisi nella fase di ratifica del trattato costituzionale europeo in conseguenza dell'esito referendario in due importanti paesi membri come Francia ed Olanda.

È ora necessario riprendere il cammino europeo, armonizzando tutte le strutture pubbliche e private in questa azione di diffusione degli ideali europei affinché non vi siano «zone grigie».

Si può utilizzare la via dell'articolo 138 della Costituzione per apportare modifiche parziali, procedura che è stata seguita per modifiche relative a importanti segmenti della nostra società, quali i provvedimenti per l'esercizio del voto degli italiani all'estero, per l'elezione diretta del presidente della regione, per il giusto processo, per il principio di sussidiarietà, per l'articolo 51 della Costituzione relativo alla parità di accesso agli uffici pubblici ed alle cariche elettive e per tutti gli adattamenti che possano consentire al Paese di armonizzarsi con la legislazione europea ed affrontare le sfide del futuro.

Gli articoli 33 e 34 della Costituzione hanno quale oggetto l'istruzione e furono approvati dall'Assemblea costituente dopo un vasto e prolungato dibattito che si aprì sul tema «scuola pubblica-scuola privata» nel quale si evidenziò una forte divaricazione di scelte e di orientamenti tra laici e cattolici.

Sono abbondantemente note le ragioni che hanno impedito di affrontare la «questione istruzione» senza quelle preclusioni ideologiche che trovano un ostacolo nella formulazione del terzo comma dell'articolo 33 della

Costituzione al quale si è voluto attribuire un significato che va oltre l'interpretazione degli stessi proponenti.

È opportuno, infatti, ricordare che il relatore all'Assemblea costituente, onorevole Marchesi, nella seduta del 22 aprile 1947 si pronunciò per un pieno diritto della scuola privata alla libertà di insegnamento (Atti dell'Assemblea costituente pag. 3204), e l'onorevole Corbino, anche a nome degli altri firmatari, chiarì la portata dell'emendamento con le seguenti parole: «Noi non diciamo che lo Stato non potrà mai intervenire a favore degli istituti privati: diciamo solo che nessun istituto privato potrà sorgere con il diritto di avere aiuti da parte dello Stato» e di fronte alle obiezioni dell'onorevole Gronchi sulla sorte che sarebbe stata riservata alle scuole professionali che non sono di Stato e che vivono con il concorso dello Stato, un altro firmatario dell'emendamento, l'onorevole Codignola, chiarì che con l'aggiunta «senza oneri per lo Stato» non è vero che si venga a impedire qualsiasi aiuto dello Stato alle scuole professionali, si stabilisce solo che «non esiste un diritto costituzionale a chiedere tale aiuto».

Una interpretazione restrittiva della norma costituzionale ha finito per dividere per più di cinquanta anni le forze politiche impedendo di trovare una soluzione idonea ai problemi della scuola italiana e alle sue prospettive di crescita, soprattutto nei campi fondamentali della educazione e della istruzione.

Sono stati vani finora i tentativi di trovare un'intesa capace di superare le difficoltà frapposte per impedire una soluzione che, disciplinando la parità scolastica, non si esaurisca nella erogazione di risorse assistenziali ma consenta all'impresa scolastica di svolgere un ruolo competitivo rispetto al progres-

sivo monopolio dell'istruzione. Il monopolio pubblico dell'istruzione finisce per intaccare il principio del pluralismo educativo in una società democratica, come dimostrano i dati dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) sulla situazione della scuola non statale, che, nel 2001, presentava il seguente allarmante quadro: scuola materna: 12.339 scuole; 672.141 alunni; scuola elementare: 1.887 scuole; 203.016 alunni; scuola media 807 scuole; 68.551 alunni; scuola superiore: 1.806 scuole; 159.277 alunni.

Tale situazione si è ulteriormente modificata nell'anno scolastico 2004-2005 presentando i seguenti dati: scuola dell'infanzia: 11.287 scuole; 689.695 alunni; scuola primaria: 2.289 scuole; 249.609 alunni; scuola secondaria di primo grado: 860 scuole; 98.748 alunni; scuola secondaria di secondo grado: 1.615 scuole; 179.302 alunni. Si evince chiaramente ed inequivocabilmente il fenomeno grave della ulteriore contrazione dei plessi scolastici non statali, cui fa riscontro una lieve crescita in termini di alunni a dimostrazione di una domanda che non trova adeguata soluzione.

I passi in avanti che si registrano nel provvedimento sulla parità scolastica non raggiungono l'obiettivo di una maggiore democrazia scolastica di cui sentiamo fortemente l'esigenza e soprattutto non consentono al Paese di raggiungere standard e livelli europei nel settore dell'istruzione.

In ambito europeo possono essere individuate quattro tipologie di aspetti strutturali e giuridici che caratterizzano la scuola non statale negli Stati membri dell'Unione europea.

Le quattro tipologie sono così sintetizzabili:

1) scuola non statale con equivalenza completa con la scuola statale. Appartengono a questa tipologia il Belgio, la Danimarca, l'Islanda e i Paesi Bassi;

2) scuola non statale convenzionata e finanziata in rapporto al riconoscimento di

soddisfare un «bisogno riconosciuto». In genere in questi Paesi coesistono due tipologie di scuola «privata»: da una parte quella completamente privata e indipendente che non riceve finanziamenti; dall'altra la scuola sovvenzionata o sotto contratto che riceve finanziamenti a certe condizioni; appartengono a questa tipologia Austria, Finlandia, Francia, Inghilterra, Galles, Norvegia, Portogallo, Repubblica Federale di Germania, Spagna, Svezia e Italia;

3) scuola non statale indipendente e autofinanziata. Appartengono a questa tipologia Inghilterra e Galles, Grecia e Scozia;

4) solo scuola non statale in regime di assenza di scuola pubblica. Appartiene a questa tipologia l'Irlanda.

Il maggior numero di Paesi europei sembra ispirarsi al modello di scuola non statale che viene finanziata solo quando si riconosce che soddisfi un «bisogno» realmente presente e tale che la scuola pubblica statale non riesce ad appagare. In Germania e in Spagna esistono forme di sovvenzione indirette che si concretizzano in un abbattimento fiscale per la famiglia.

L'insoddisfazione dell'UDC per la soluzione adottata nel provvedimento sulla parità scolastica approvato nella XIII legislatura (legge 10 marzo 2000, n. 62) resta profonda.

Presentiamo, dunque, come rappresentanti dell'UDC il disegno di legge costituzionale recante la modifica del terzo comma l'articolo 33 della Costituzione affinché si possa rimuovere quello che può essere considerato un alibi costituzionale per non affrontare il problema della parità scolastica nel suo significato più pieno ed autentico e che dimostra l'incapacità della sinistra di affrontare coraggiosamente nella sua reale dimensione un tema che consente di introdurre elementi di competizione nel sistema scolastico, di ridurre le inefficienze, di restituire libertà e capacità di scelta alle famiglie.

La nostra proposta di modifica costituzionale vuole dunque essere una sfida di princi-

pio, una sfida di libertà, una sfida su ragioni che non possono essere sacrificate da soffocanti erogazioni pubbliche che avrebbero il solo scopo di allungare l'agonia della scuola non statale.

La libertà di educazione e quindi il superamento dell'attuale modello di scuola statale è condizione indispensabile di qualunque riforma che voglia dare efficienza al sistema formativo e consenta all'Italia di competere nel mondo proprio perché il primo sistema competitivo della Nazione è il sistema

scolastico, che in Italia ha raggiunto il livello di quasi monopolio protetto dalla finanza pubblica senza produrre vantaggi per il cittadino.

Auspichiamo che il presente disegno di legge costituzionale possa trovare un largo consenso tra le forze politiche, anche trasversale rispetto agli attuali schieramenti. Da parte nostra opereremo anche attraverso l'utilizzo degli strumenti regolamentari affinché il provvedimento possa essere affrontato ed esaminato.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

1. Il terzo comma dell'articolo 33 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione».

